

Prot. n. L98/RNS
Bologna, 07 luglio 2020

Oggetto:
Nuove disposizioni amministrative in materia di Cassa integrazione in deroga.


Sommario

Continua la produzione di atti amministrativi ed interpretativi per la gestione degli ammortizzatori in deroga.

Con il **Decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9** - emanato in applicazione dell'art. 22 quater, comma 1, del D.L. n. 34/2020 e la successiva **Circolare 1° luglio 2020, n. 11**, il Ministero del lavoro, previo riepilogo del quadro normativo generale in materia di trattamento di integrazione salariale in deroga, ha fornito le indicazioni operative, esplicitato termini e condizioni per la presentazione delle relative domande.

I datori di lavoro, con riferimento ai **periodi di sospensione compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020**, già autorizzati al godimento di un **periodo inferiore a 9 settimane ovvero alle 13 settimane di CIG in deroga**, ovvero 9 + 4 per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e, per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, presentano istanza per la richiesta dei trattamenti di integrazione salariale fino al completamento delle 9 settimane, ovvero delle 13 settimane:


- alla Regione competente per territorio;
- al Ministero del lavoro, in caso di unità produttive situate in 5 o più regioni secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ministero con la Circolare 8 aprile 2020 n. 8.

Per i datori di lavoro ai quali sono già stati **autorizzati periodi di CIG in deroga per un periodo complessivo di 9 o 13 settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione** di tutto il periodo autorizzato , la richiesta di trattamenti per periodi successivi (fino ad un massimo di 14 settimane) deve essere presentata,

- alla sede INPS territorialmente competente. In questo caso l'INPS, a richiesta, provvede anche al pagamento anticipato del trattamento concesso, per un importo pari al 40%.

Le domande devono essere presentate nel rispetto dei seguenti termini:

- **entro il quindicesimo giorno successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (3 luglio per le sospensioni intercorse entro il 17 giugno 2020) o riduzione dell'attività o comunque, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione (**17 luglio per le sospensioni intercorse entro il 17 giugno 2020**);
- **entro il 15 luglio 2020**, a pena di decadenza, per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione intercorsi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;
- **entro 30 giorni dalla comunicazione di errore** nella precedente istanza da parte dell'Amministrazione di riferimento, se sono stati commessi degli errori riguardo la tipologia di trattamento da richiedere o comunque errori o omissioni che hanno impedito l'accettazione della domanda, a prescindere dal periodo di riferimento della stessa;

 I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della prima zona rossa (allegato 1, DPCM 1° marzo 2020) e i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di CIG in deroga, per un **periodo aggiuntivo di massimo 3 mesi**, alla Regione competente per territorio.



- **entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività;** per i periodi di sospensione/riduzione che abbiano avuto inizio prima del 18 giugno, il termine è fissato al 3 luglio o in ogni caso entro il termine di decadenza del **15 luglio 2020** (circolare INPS n. 78/2020), in caso di pagamento anticipato del trattamento di integrazione salariale.

Com'è noto, i datori di lavoro che hanno **interamente fruito** del periodo massimo di 14 settimane hanno diritto a un ulteriore periodo di massimo 4 settimane, per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, presentando istanza esclusivamente all'INPS. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso (fino alla durata massima di 14 settimane) queste ulteriori 4 settimane, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 52/2020, possono essere concesse anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, fermo restando la durata massima di 18 settimane complessive.

Relativamente alla concessione del trattamento, per le settimane di CIG in deroga successive alle prime 9, i trattamenti di integrazione salariale sono concessi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e il decreto di concessione sarà trasmesso all'INPS entro 48 ore dalla sua adozione.

Con riferimento alle domande presentate direttamente all'INPS, è previsto che l'Istituto autorizzi in via anticipata il pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A tal fine il datore di lavoro deve trasmettere all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, o comunque entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (17 luglio in sede di prima applicazione). L'eventuale recupero degli importi indebitamente anticipati viene operato dall'INPS in capo al datore di lavoro.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **Decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020**
 - 2) **Ministero del lavoro - Circolare 1° luglio 2020, n. 11**
- Allegati 1 e 2 (omissis)**